



ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MIELE

Mod. 2025/07/2099442 FUR
Ed. 04/2025

INDICE

GLOSSARIO	Pag. 5
 Obblighi dell' <i>Aderente/Assicurato</i>	Pag. 9
 Durata della copertura	Pag. 9
 Altre informazioni	Pag. 9
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	Pag. 10
 Che cosa posso assicurare	Pag. 10
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	Pag. 12
 Che cosa non è assicurato	Pag. 12
 <i>Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti</i>	Pag. 13
 Che cosa fare in caso di <i>sinistro</i>	Pag. 13
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	Pag. 16
 Che cosa posso assicurare	Pag. 16
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	Pag. 17
 Che cosa non è assicurato	Pag. 17
 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	Pag. 18
 Che cosa fare in caso di <i>sinistro</i>	Pag. 19

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Fornisce informazioni sui limiti di risarcimento, franchigie e scoperti relativi alla Sezione di riferimento.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie e scoperti



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DELL' ADERENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano all'Aderente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Banca dati nazionale che raccoglie i dati delle anagrafi territoriali relativamente agli *animali d'affezione*.

ANIMALE

Cane o gatto di proprietà dell'*Aderente/Assicurato* o di un componente del suo *nucleo familiare*, identificato sul *Certificato di Adesione*.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo di 365 giorni compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di scadenza.

ADERENTE/ASSICURATO

Il soggetto che ha acquistato l'elettrodomestico, il cui interesse è protetto dall'*assicurazione* e che abbia compilato il relativo *Certificato di Adesione* presente sulla landing page creata da Miele Italia s.r.l.. Si identifica nel proprietario detentore dell'*animale* come risulta dall'iscrizione all'*Anagrafe degli animali d'affezione ovvero nel componente del nucleo familiare del proprietario dell'animale*.

ADESIONE

Manifestazione di volontà da parte dell'acquirente dell'elettrodomestico di aderire all'offerta assicurativa proposta da Miele Italia S.r.l. mediante compilazione del *Certificato di Adesione* presente sulla landing page creata da Miele Italia s.r.l..

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante *l'adesione*.

ATTIVAZIONE

Inizio della decorrenza della copertura assicurativa a seguito dell'*adesione*.

CANI A RISCHIO ELEVATO DI AGGRESSIVITÀ

- Cani iscritti nel registro dei Servizi *veterinari* ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- Cani appartenenti ad una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Briard, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Pitt Bull, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tibetan Mastiff, Tosa Inu Giapponese.

CERTIFICATO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati identificativi dell'*Aderente/Assicurato* e quelli necessari all'identificazione dell'*animale* assicurato e le dichiarazioni relative al suo stato di salute.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC).

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli *animali*.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Con riferimento agli *animali*:

- Degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da *documentazione veterinaria*.

Con riferimento alle persone:

- *Struttura sanitaria* autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DAY HOSPITAL VETERINARIO

Degenza diurna in *struttura sanitaria* veterinaria.

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'individuazione dell'*animale* identificato sul *Certificato di Adesione*, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'*intervento chirurgico*, sintesi dell'*intervento chirurgico*, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti, con indicazione della data della loro effettuazione.

EVENTO

L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, il *sinistro*.

FRANCHIGIA

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Aderente/Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Aderente/Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, compresi l'avvelenamento, l'ingestione di corpi estranei e morsi di animali.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

LIBRETTO SANITARIO

Documento, rilasciato da medico *veterinario* autorizzato all'esercizio della professione, contenente gli estremi identificativi dell'*animale* e la sua storia sanitaria (eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti ed eventi simili), comprese le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'*animale*, non dipendente da *infortunio*.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *Certificato di Adesione*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MICROCHIP

Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente *more uxorio*) dell'*Aderente/Assicurato* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PARTI

Il *Contraente*, l'*Aderente/Assicurato* e Reale Mutua.

PASSAPORTO EUROPEO

Documento di identificazione per la movimentazione a carattere non commerciale all'interno della Comunità Europea di cani e gatti a seguito del proprietario.

PERITO

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in day hospital/day surgery.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Aderente/Assicurato* sia responsabile.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SCOPERTO

La parte di danno, espressa in percentuale, che l'*Aderente/Assicurato* tiene a suo carico.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra *Aderente/Assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

VETERINARIO

Medico abilitato in base alle leggi vigenti all'esercizio della medicina veterinaria.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*.

1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE/ASSICURATO



1.1 - ADESIONE E ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'adesione alla copertura assicurativa, attraverso la landing page creata da Miele Italia s.r.l., potrà essere effettuata dal giorno dell'acquisto dell'elettrodomestico e non oltre 30 giorni da tale data.

L'attivazione della copertura assicurativa, indipendentemente dalla data di adesione e purché quest'ultima sia avvenuta non oltre 30 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico, avrà data di decorrenza dalle ore 24 del trentunesimo giorno successivo alla data di acquisto dell'elettrodomestico, fermo quanto previsto dal punto 6.1 "Termini di attesa".

2 DURATA DELLA COPERTURA



2.1 - DURATA DELLA COPERTURA PER L'ADERENTE/ASSICURATO

L'assicurazione ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Certificato di Adesione; scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata sul Certificato di Adesione.

3 ALTRE INFORMAZIONI



3.1 - ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

In caso di sinistro, l'*Aderente/Assicurato* deve dare avviso a Reale Mutua dell'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e a tutti gli altri Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.2 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La presente copertura assicurativa opera per l'*animale* identificato sul *Certificato di Adesione*, che conviva stabilmente con l'*Aderente/Assicurato* o un componente del suo *nucleo familiare*, con esclusione di *animali* che vengano per qualsiasi motivo utilizzati nello svolgimento o come ausilio in attività professionali o di carattere remunerativo, con la sola eccezione del cane guida utilizzato per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del *nucleo familiare*.

Occorre inoltre che l'*animale*:

1. al momento della attivazione della copertura assicurativa abbia un'età compresa tra i 2 mesi compiuti e i 10 anni non compiuti;

-
2. sia iscritto all'*Anagrafe degli Animali di Affezione*;
 3. sia dotato di *microchip*, il cui numero risulti dal *libretto sanitario*, emesso da un medico *veterinario* regolarmente iscritto all'albo professionale ed autorizzato all'esercizio della professione, o dal *Passaporto Europeo*.

3.3 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

4 CHE COSA POSSO ASSICURARE



4.1 - RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, rimborsa, **fermo quanto previsto al punto 6.1 “Rischi Esclusi”** della presente Sezione, all’*Aderente/Assicurato* – in qualità di proprietario dell’*animale* identificato sul *Certificato di Adesione* - **ed entro il limite di indennizzo previsto al punto 7.1 “Limite di indennizzo, franchigia e scoperto”** le spese sostenute in caso di *intervento chirurgico* reso necessario da *infortunio*:

- per esami, visite, analisi ed accertamenti diagnostici effettuati nei 40 giorni precedenti *l’intervento chirurgico* e nei 40 giorni ad esso successivi. In tale periodo successivo sono altresì comprese le spese per agopuntura e osteopatia, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal *veterinario*;
- durante il *day hospital* veterinario o il periodo di ricovero per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati dal *veterinario* o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla *struttura sanitaria* veterinaria, rette di degenza, assistenza e cure;
- per onorari del *veterinario* e dei suoi assistenti che abbiano preso parte all’*intervento chirurgico*, costi di sala operatoria e del materiale utilizzato nell’*intervento*, comprese le protesi applicate durante *l’intervento chirurgico*.

Si precisa inoltre che vengono considerate cause di *infortunio* anche:

- l’ingestione di corpo estraneo che renda necessario un *intervento chirurgico* urgente;
- l’avvelenamento che renda necessario un *intervento chirurgico* urgente;
- morsi di altri animali che provochino lesioni fisiche.

5 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



5.1 - TERMINI DI ATTESA

La copertura assicurativa relativa alla presente sezione esplicherà i suoi effetti a partire dalle ore 24.00 del 7° giorno successivo a quello di attivazione, secondo il disposto di cui al punto 1.2 – ADESIONE E ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Tale termine si intende elevato a 30 giorni in caso di lesione/rottura del legamento crociato o del menisco.

In caso di ricovero, intervento chirurgico o di altre prestazioni veterinarie previste dalle condizioni di assicurazione in uno dei periodi di attesa suindicati, non verrà corrisposto alcun *indennizzo*.

5.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* è valida in tutto il mondo.

5.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Reale Mutua rinuncia in favore dell'*Aderente/Assicurato* o dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio* subito dall'*animale* dell'*Aderente/Assicurato*.

6 CHE COSA NON È ASSICURATO



6.1 - RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non opera per le perdite pecuniarie – spese o costi – conseguenti a:

- A. malattie;
- B. malformazioni o difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e/o che abbiano reso necessarie cure e/o accertamenti medici prima della stipulazione del contratto o riferibili a fattori ereditari;
- C. paradontopatie;
- D. cure dentarie se non conseguenti ad *infortunio*;
- E. gravidanza e parto spontaneo;
- F. sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- G. acquisto di vaccini e antiparassitari;
- H. acquisto di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia base al punto 5.1 “Rischio assicurato”;
- I. controlli di routine/esami preventivi;
- J. *interventi chirurgici* destinati a modificare la morfologia dell'*animale* identificato sul *Certificato di adesione* o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio taglio della coda e/o delle orecchie, recisione delle corde vocali ed altri interventi di chirurgia plastica o estetica;
- K. infortuni derivanti dall'impiego dell'*animale* in attività venatoria;

-
- L. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'*ENCI* e dall'*ANFI*);
 - M. infortuni avvenuti e comunque diagnosticati prima dell'attivazione della *polizza* intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli *infortuni* medesimi;
 - N. filariosi, Leishmaniosi;
 - O. rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;
 - P. cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;
 - Q. qualsiasi uso *dell'animale* in violazione di leggi in vigore (ad es.: maltrattamenti, spettacoli e/o manifestazioni vietate, combattimenti);
 - R. dolo o colpa grave dell'*Aderente/Assicurato* o dei componenti del suo *nucleo familiare*, nonché delle persone a cui è stato affidato l'*animale*.

7 LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

7.1 LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA E SCOPERTO

Il *limite di indennizzo* deve intendersi di € 1.000,00 ed opera per il solo *animale* indicato nel *Certificato di Adesione* e per un solo *sinistro* accaduto nell'*annualità assicurativa* con applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 100,00.

8 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



8.1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'*Aderente/Assicurato*, in caso di *sinistro* deve darne avviso mediante denuncia scritta alla casella di posta elettronica gestionisinistrigerenze@realemutua.it, entro 10 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o da quando l'*Aderente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando le cause che hanno determinato il *sinistro*.

La denuncia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia del *Certificato di Adesione*;
- copia del *libretto sanitario* o del *Passaporto Europeo* dell'*animale* da cui risulti il codice *microchip* e l'iscrizione all'*Anagrafe degli Animali da Affezione*;
- copia della relazione veterinaria, delle cartelle cliniche in caso di *ricovero* o *day hospital veterinario* e/o delle certificazioni mediche complete ed integrate dai referti degli accertamenti, dei trattamenti, delle prescrizioni e delle cure in genere, eventualmente precedenti e successivi alla prestazione in garanzia ed attinenti al *sinistro*;
- copia degli scontrini fiscali e/o delle fatture e/o delle ricevute fiscali regolarmente pagate. La *struttura sanitaria veterinaria* dovrà indicare sul giustificativo di spesa i dati identificativi dell'*animale* compreso il codice del *microchip* attribuito allo stesso ed il codice fiscale del proprietario dell'*animale*;
- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'*infortunio* denunciato;

-
- Infine, deve dare avviso dell'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio, indicando il nome degli altri assicuratori, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'*Aderente/Assicurato* deve inoltre consentire a Reale Mutua accertamenti, visite e controlli veterinari sull'*animale*, nonché ogni eventuale accertamento necessario per la valutazione del danno.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 C.C. "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

8.2 CRITERI DI LIQUIDAZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il rimborso dei costi sostenuti verrà effettuato a seguito della presentazione – nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9.1 "Cosa fare in caso di *sinistro*" - della richiesta di rimborso.

Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Reale Mutua determina il rimborso che risulta dovuto, ne dà *comunicazione* agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.

8.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del rimborso è concordato direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con l'*Aderente/Assicurato* o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura veterinaria sull'importo offerto a titolo di *indennizzo* o sull'indennizzabilità del *sinistro*, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di Veterinari: un medico *veterinario* nominato da Reale Mutua ed uno dall'*Aderente/Assicurato* con apposito atto unico.

I due medici *veterinari* devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo medico *veterinario* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun medico *veterinario* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se l'*Aderente/Assicurato* o Reale Mutua non provvede alla nomina del proprio medico *veterinario* o se i medici *veterinari* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di uno solo di essi, sono demandate al Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Veterinari definisce se ed in quale misura è dovuto l'*indennizzo* a norma e nei limiti delle condizioni di *assicurazione*.

Il Collegio dei Veterinari risiede nel Comune più vicino al luogo di *residenza* dell'*Aderente/Assicurato*.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il *veterinario* da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo *veterinario*.

8.4 - MANDATO DEI PERITI

I medici *veterinari* quali periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se l'*Aderente/Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione in caso di *sinistro*;
- 4 verificare la documentazione prodotta;
- 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del rimborso spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dal Collegio dei Veterinari i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Reale Mutua ed una per l'*Aderente/Assicurato*. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per entrambi i soggetti, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La decisione del Collegio dei Veterinari è valida anche se uno dei veterinari si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri componenti del Collegio nel verbale definitivo.

I medici veterinari sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Reale Mutua si impegna a pagare quanto spettante all'*Aderente/Assicurato* entro 15 giorni dall'esito della procedura.

8.5 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo il disposto del punto 3.1 "Altri contratti assicurativi", Reale Mutua ha diritto di farsi rilasciare dall'*Aderente/Assicurato* copia della *polizza* stipulata con altre Società.

In caso di *sinistro*, l'*Aderente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore il rimborso dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio il rimborso dovuto dall'Assicuratore insolvente – Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del rimborso calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

8.6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Aderente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno o altera dolosamente gli elementi probatori del *sinistro*, perde il diritto all'*indennizzo*.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

9 CHE COSA POSSO ASSICURARE



9.1 - RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* e nei termini della garanzia di seguito descritta, tiene indenne l'*Aderente/Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* in conseguenza di un fatto accidentale. Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

9.2 GARANZIA PROPRIETA' E CONDUZIONE DELL'ANIMALE

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 9.1 "Rischio Assicurato", per danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione dell'*animale*.

Con riferimento ai danni a cose, la garanzia opera con applicazione di una franchigia di € 100 ove non sia diversamente indicato.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Responsabilità Civile per i danni di seguito elencati:

- A.** Lesioni personali causate dall'*animale* ai figli dell'*Aderente/Assicurato* minori di 14 anni, **da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il limite di indennizzo di € 100.000 per annualità assicurativa** ed – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
- B.** Lesioni personali causate dall'*animale*:
- alla persona, esterna al *nucleo familiare*, che lo tiene temporaneamente in custodia a titolo gratuito
 - all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'*Aderente/Assicurato*
- da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il limite di indennizzo di € 100.000,00 per annualità assicurativa** e – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
- C.** Danni provocati dall'*animale* quando si trova sotto la responsabilità:
- della persona esterna al *nucleo familiare*, che tiene temporaneamente in custodia l'*animale* a titolo gratuito;
 - dell'addetto ai servizi domestici/collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'*Aderente/Assicurato*;
- per il periodo dell'affidamento e limitatamente a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'*animale*. **Non rientrano in copertura i danni a cose.**

- D. Danni causati dall'*animale* durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza. **Limitatamente ai danni a cose, la presente garanzia opera con applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro.**
- E. Danni causati da cane a rischio elevato di aggressività. **La presente garanzia opera con applicazione di uno scoperto 10% con il minimo di € 1.000 e con il limite di indennizzo di € 100.000 per annualità assicurativa.**

9.3 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di cui ai punti 9.2 "Garanzia proprietà e conduzione dell'*animale*" sono prestate a favore:

- A. dell'*Aderente/Assicurato*, proprietario dell'*animale* e dei componenti del *nucleo familiare*;
- B. degli addetti ai servizi domestici / collaboratori familiari che abbiano in custodia l'*animale* durante lo svolgimento delle loro mansioni, **limitatamente a quanto previsto dal punto 9.2.C;**
- C. delle persone delle quali l'*Aderente/Assicurato* debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi;
- D. delle persone che abbiano temporaneamente in custodia l'*animale* a titolo gratuito, **limitatamente a quanto previsto dal punto 9.2.C;**
- E. dei figli del *Contraente* (**purché di età non superiore a 26 anni**) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio;
- F. dei figli del *Contraente* (**purché di età non superiore a 26 anni**) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.



10 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

10.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera in tutto il mondo.

10.2 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* di € 250.000,00 per ogni *sinistro* e per *annualità assicurativa*, il quale resta ad ogni effetto unico.

11 CHE COSA NON È ASSICURATO



11.1 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerate terzi:

- A. le persone la cui responsabilità è coperta dall'*assicurazione* salvo quanto previsto al punto 9.2 "Garanzia proprietà e conduzione dell'*animale*" lettera A lesioni personali ai figli dell'*Aderente/Assicurato* e lettera B lesioni personali alla persona che lo tiene temporaneamente e all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare;
- B. Genitori e figli dell'*Aderente/Assicurato* salvo quanto previsto al punto 9.2 "Garanzia proprietà e conduzione dell'*animale*" lettera A lesioni personali ai figli dell'*Aderente/Assicurato*.

11.2 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende i danni:

- A. alle cose che l'Aderente/Assicurato e i suoi familiari conviventi abbia in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- B. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili;
- C. conseguenti all'esercizio di attività professionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento;
- D. da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge;
- E. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- F. conseguenti ad uso professionale dell'animale;
- G. ad altri animali di proprietà dell'Aderente/Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- H. provocati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
- I. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
- J. che l'Aderente/Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti non assicurati con il presente contratto;
- K. causati da atti dolosi dell'Aderente/Assicurato; sono tuttavia compresi gli atti dolosi commessi da persone delle quali l'Aderente/Assicurato debba rispondere a norma di legge.

12 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



12.1 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari al massimale.

PUNTO 9.2 GARANZIA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELL'ANIMALE		INVALIDITÀ PERMANENTE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO €
9.2	Danni a cose		100		
9.2.A	Lesioni personali causate dall'animale ai figli dell'Aderente/Assicurato minori di 14 anni	Superiore a 15%			100.000 per annualità assicurativa
9.2.B	Lesioni personali causate dall'animale alla persona, esterna al nucleo familiare che lo tiene temporaneamente in custodia e/o all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare	Superiore a 15%			100.000 per annualità assicurativa

9.2.D	Danni a cose causati dall' <i>animale</i> durante la partecipazione a fiere, gare, mostre		250		2.500 per <i>sinistro</i>
9.2.E	Danni causati da <i>cane a rischio elevato di aggressività</i>			10% con il minimo di € 1.000	100.000 per <i>annualità assicurativa</i>

13 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



13.1 - DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

L'*Aderente/Assicurato*, in caso di *sinistro* deve darne avviso mediante comunicazione scritta alla casella di posta elettronica gestionisinistrigerenze@realemutua.it, entro 10 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o da quando l'*Aderente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando le cause che hanno determinato il *sinistro*.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

Infine, deve dare avviso dell'esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio, indicando il nome degli altri assicuratori, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

13.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della *vertenza* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Aderente/Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Aderente/Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Aderente/Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito sul *modulo di polizza* o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda;

qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Aderente/Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Aderente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale. L'*Aderente/Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

13.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Aderente/Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 13.1 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'*Aderente/Assicurato*".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i *terzi* danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.